



Senato della Repubblica  
Commissione Igiene e Sanità

**Audizione della Federazione Nazionale  
Collegi Professionali TSRM  
sui disegni di legge 1324 e abbinati**

Roma, 19 giugno 2014



# Legge 1 febbraio 2006, n. 43

“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”

## ART. 4.

(Delega al Governo per l’istituzione degli ordini ed albi professionali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali**, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l’assegnazione della professione dell’assistente sanitario all’ordine della prevenzione, prevedendo l’istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;



- b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;
- c) **individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;**
- d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le **attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;**
- e) **definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a);**
- f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;
- g) **prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;**
- h) **disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;**
- i) **prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;**
- l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.



# La nostra scelta Politica

Fare qualcosa di concreto a favore della costituzione di Ordini e albi per tutte le professioni sanitarie che oggi ne sono prive: disponibilità ad istituire specifici albi all'interno di quelli che saranno i nostri futuri Ordini.

Il Comitato centrale e il Consiglio nazionale di questa Federazione nazionale hanno effettuato una scelta di politica sanitaria, in un ottica di *governance*.

Una scelta effettuata dalla sola professione di TSRM, che facilita il disegno parlamentare e risponde alle esigenze delle professioni sanitarie prive di Ordine e albo: con senso civico e profilo istituzionale ci siamo messi a disposizione di un percorso di fattibilità, rendendo risolvibile più di una criticità, la principale delle quali è l'esigenza soddisfare le legittime aspettative delle professioni sanitarie prive di albo, senza aumentare il numero dei Collegi esistenti, quindi dei futuri Ordini.

Tale disponibilità è da subito stata affiancata dalla legittima richiesta di due **imprescindibili elementi di garanzia, ai quali subordiniamo l'accettazione di quanto contenuto nel DDL in esame.**




# Le nostre richieste

- 1. che la denominazione del futuro soggetto istituzionale diventi “Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”;**
- 2. che siano definite dettagliatamente le modalità di gestione della fase transitoria**, perché essa coinvolgerà una professione sanitaria con Collegi e albi (TSRM), 17 professioni sanitarie (8 + 8 + 1) senza gli uni né gli altri e una professione sanitaria con solo albo (AS):
  - inserimento di una specifica norma transitoria nel DDL;
  - continuità dell'identità istituzionale e della gestione operativa per i TSRM;
  - senza aggravio economico per i TSRM;
  - Commissari ministeriali per la fase iniziale, con TSRM.



# Cosa dovremo governare

Ordine TSRM e Professioni Sanitarie T, R e P





# Nello specifico operativo: i prerequisiti indispensabili

1. Identificare i professionisti da iscrivere all'albo (censimento);
2. Adempiere alla verifica dei titoli abilitanti dei soggetti di cui al punto precedente;
3. Predisporre il sistema di riscossione delle quote (per assicurare ai subentranti di poter sostenere e partecipare sia alle proprie spese che a quelle in comune);
4. Formalizzare l'unicità della rappresentatività professionale (a differenza dei TTSSRM, attualmente le altre professioni hanno una o più Associazioni maggiormente rappresentative riconosciute con DM).



## 1. Identificare i professionisti da iscrivere all'albo (censimento)

- Chi costituirà il nuovo Ordine?

Ministero? Regioni? Province? Commissioni provinciali o città metropolitana? La trasformazione dei Collegi esistenti? Altre Istituzioni?

- Chi costituirà gli albi?

Ministero? Regioni? Province? Commissioni provinciali o città metropolitana? Altre Istituzioni?

- Quale sarà la forma degli albi

Atto legislativo e/o amministrativo? Libro cartaceo? Database elettronico?

- Chi curerà la compilazione degli albi?

Ministero? Regioni? Province? Commissioni provinciali o città metropolitana? Altre Istituzioni?

- Come si intenderà favorire l'iscrizione degli professionisti?

Intervento Ministero e Regioni su aziende e soggetti, giuridici e fisici, che erogano prestazioni e servizi sanitari?

- **Con quali risorse?**

Se le spese di costituzione degli albi saranno poste a totale carico degli iscritti, all'inizio, su quali risorse si pensa di fare conto?

- Quali sono le caratteristiche che l'albo dovrà aver acquisito affinché si possa procedere alla costituzione della Commissione d'albo?





## **2. Adempiere alla verifica dei titoli abilitanti dei soggetti di cui al punto precedente**

- A chi e dove si dovranno rivolgere i professionisti per presentare la richiesta di iscrizione all'albo?
- In assenza di una commissione d'albo, chi verificherà i titoli presentati dai professionisti che faranno richiesta di iscrizione?



### **3. Predisporre il sistema di riscossione della quote**

(per assicurare ai subentranti di poter sostenere e partecipare sia alle proprie spese che a quelle in comune)

- Data soddisfazione ai primi due punti, come si intenderà procedere con la riscossione delle quote?  
Ruoli esattoriali periferici? Sistema MAV centralizzato?
- Le spese comuni saranno suddivise sulla base del numero di iscritti ad ogni singolo albo, quindi del volume di attività che si presume che esso generi?
- Che ne sarà delle risorse strutturali, logistiche, tecnologiche, umane e non materiali dei Collegi e della Federazione nazionale dei TSRM?
- Come sarà gestito lo stato economico e patrimoniale degli attuali Collegi e Federazione nazionale TSRM? (bilanci)



## **4. Formalizzare l'unicità della rappresentatività professionale**

(a differenza dei TTSSRM, attualmente le altre professioni hanno una o più Associazioni scientifiche rappresentative, riconosciute con DM)

- Soddisfatti i primi tre punti, la rappresentatività dell'albo non potrà essere efficace sino a quando un apposito DM non avrà levato tale funzione alle attuali Associazioni maggiormente rappresentative.
- Una volta definite le modalità di elezione dei Consigli direttivi del nuovo Ordine e del Comitato centrale della nuova Federazione, da quando gli attuali organismi dei TTSSRM, collegiali e federativi, saranno sostituiti da quelli del nuovo ente?
  - Si procede immediatamente ad elezioni, alle quali partecipano solo i TTSSRM?
  - Gli attuali organismi restano in carica sino alla costituzione di tutti gli albi delle altre professioni afferenti al nuovo ente?
  - Gli attuali organismi restano in carica sino alla costituzione di un numero minimo di albi per ognuna delle tre aree professionali afferenti al nuovo ente? In questo caso, chi definisce il numero minimo di albi costituiti per poter procedere?



# La nostra proposta

Previsione di strumenti normativo-regolamentari utili al governo della fase transitoria (dal diritto in potenza alla capacità fattuale):

1. La norma in esame o il regolamento attuativo dovranno contenere un articolo ovvero un comma che stabilisca i quattro prerequisiti ritenuti contestualmente necessari affinché la singola professione possa partecipare attivamente alla vita istituzionale del nuovo Ordine.

2. Porre particolare attenzione alla stesura del regolamento attuativo, da effettuarsi con la diretta partecipazione e il contributo della Federazione nazionale TSRM.

3. Cabina di regia ministeriale (Ministero, Conferenza Stato Regioni, TSRM, Associazione/i maggiormente rappresentativa/e) + Commissioni straordinarie di nomina ministeriale (Ministero, Conferenza Stato Regioni, TSRM, Associazione/i maggiormente rappresentativa/e).

4. In questo contesto ci sarebbero le condizioni utili a che la Federazione nazionale TSRM valuti l'eventualità di mettere a disposizione del neo Ordine e dei costituendi albi il suo know-how e le sue risorse informatiche, utili alla creazione e alla gestione degli albi nonché alla riscossione delle quote.

5. Il censimento dei professionisti, quindi l'implementazione dei flussi informativi alla base dei futuri albi, potrebbe essere effettuato su base regionale, valorizzando l'autocertificazione e l'informatica. Solo in una seconda fase, sulla base delle anagrafiche generate nella prima, si potrebbero costituire gli albi, quindi procedere a) alla verifica dei titoli abilitanti di coloro che hanno presentato la richiesta di iscrizione, b) all'elezione delle Commissioni d'albo e c) all'emissione di ruoli esattoriali o MAV per la riscossione delle quote. Tempo: 12 mesi (6 + 6).

6. Proroga degli attuali Consigli direttivi dei Collegi TSRM e dell'attuale Comitato centrale della Federazione nazionale TSRM, sino ad allineamento albi (novembre 2015: elezione dei Consigli direttivi dei nuovi Ordini; marzo 2016: elezione del Comitato centrale della nuova Federazione nazionale).



# Grazie dell'attenzione

[federazione@tsrm.org](mailto:federazione@tsrm.org)

[federazione@pec.tsrm.org](mailto:federazione@pec.tsrm.org)

[presidenza@tsrm.org](mailto:presidenza@tsrm.org)